

Oggetto: F24 TELEMATICO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Come già segnalato lo scorso mese in analoga informativa, dal **1° ottobre 2014** viene esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Nel frattempo, con la circolare n.27/E del 19 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul nuovo obbligo, che di seguito si riportano.

Mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi che vedremo, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o *Fisconline*), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o *Fisconline*) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (*remote banking*), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o *Fisconline*) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (*remote banking*), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Da notare in particolare come, per gli F24 a "saldo zero" (quindi dove il debito è integralmente coperto dai crediti in compensazione vantati dal contribuente, quindi non vi è nulla da pagare, ma il modello va presentato comunque) occorre utilizzare obbligatoriamente il sistema Entratel o *Fisconline* e non anche la modalità *home banking*.

È bene precisare che detto obbligo riguarda anche i soggetti titolari di partita Iva (che già da diversi anni hanno l'obbligo della trasmissione dei modelli F24 in forma telematica), per cui in presenza di modello F24 "a zero" non potranno più utilizzare l'*home banking* ma dovranno necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato oppure ottenere l'abilitazione Entratel o *Fisconline*.

Proponiamo di seguito una rappresentazione schematica delle nuove regole.

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i privati	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	→ • Libera (anche cartacea)

Quando può essere utilizzato il modello F24 cartaceo

La richiamata C.M. n.27/E/14 ricorda che la presentazione cartacea del modello F24 è ancora ammessa nelle seguenti situazioni:

- il modello cartaceo può quindi essere utilizzato solo dai soggetti privi di partita Iva per la presentazione di modelli senza compensazione con un saldo inferiore ad € 1.000;
- F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore ad € 1.000, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi;
- possono, infine, continuare ad utilizzare i modelli cartacei fino al 31 dicembre 2014 anche coloro che devono effettuare versamenti legati a rateizzazioni in corso di tributi, contributi e altre entrate. Le rate che vanno in scadenza dal 1 ottobre potranno transitoriamente essere ancora versate tramite modello cartaceo, anche per importi superiori ad € 1.000 e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Soggetti privi di conto corrente

La circolare n.27/E/14 si occupa poi anche delle situazioni in cui il contribuente non detiene un conto corrente, non tanto perché preferisce non averlo, ma perché è proprio impossibilitato ad averne uno (la circolare parla di soggetti "oggettivamente impossibilitati").

Con riferimento a tale situazione è previsto che:

- i modelli F24 con saldo superiore ad € 1.000, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; per tali soggetti quindi la via tradizionale viene ammessa, ma solo in via surrettizia, quando nessuna delle altre situazioni indicate è praticabile;
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche appena richiamate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.